

SOVRAINDEBITAMENTO N. 11/2021 TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

letti gli atti;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 5 novembre 2021;

vista la proposta di piano del consumatore *ex art. 7, comma 1-bis, L. 3/2012* formulata, in via principale, da CALCATERRA Giuseppe e GIPPETTO Ester con ricorso depositato in data 22 luglio 2021;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il debitore ha la residenza a Villabate (PA);

considerato che appare dimostrato lo stato di sovraindebitamento del proponente;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 9, comma 2, L. cit.;

letta la relazione particolareggiata del professionista nominato dal Presidente di questa Sezione con funzioni di OCC, avv. Vincenzo Battiloro, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 9, comma 3-bis, L. cit. nonché la verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta (e nei documenti allegati) e l'attestazione sulla fattibilità del piano ai sensi del successivo art. 15, comma 6;

richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori, il decreto di fissazione dell'udienza *ex art. 10* emesso il 25 luglio 2021;

ritenuto che devono essere condivise le valutazioni del professionista, nella parte in cui lo stesso ha escluso che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento;

constatata la ritualità delle comunicazioni ai creditori effettuate dal professionista a norma dell'art. 12-bis, comma 1, L. cit.;

constatato, altresì, che con nota depositata in data 21/9/2021 la FINDOMESTIC BANCA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore per il tramite del procuratore, Avv. Sergio Conigliaro, ha dichiarato espressamente di aderire alla proposta di piano formulata dal ricorrente;

rilevato che la proposta riguarda una complessiva esposizione debitoria pari a € 214.073,81, così distinta nella relazione del professionista e nel piano depositato in via definitiva dal ricorrente in data 3/8/2021:

Banca UBI Spv € 137.885,14 Mutuo ipotecario cointestato

Findomestic PP € 45.996,81 Prestito Personale

Fides € 21.330,00 Cessione Busta Paga

Carta Agos € 3.600,00 Carta Revolving

Carta Deutsche Bank €. 2.353,00 Carta

TOTALE € 214.073,81.

Considerato che il Sig. Calcaterra, unico percettore di reddito, come da dichiarazione inserita in piano e come risultante dall'analisi delle buste paga, percepisce un reddito mensile netto, quale dipendente del Ministero della Difesa, pari ad € 2.487,00. Alla superiore somma devono aggiungersi gli assegni familiari e gli altri emolumenti fissi pari complessivamente ad € 800,00; con la conseguenza che la disponibilità mensile complessiva è pari ad euro € 3.287,00;

considerato inoltre che gli importi mensili delle rate delle esposizioni sono stati dall'OCC complessivamente quantificati in € 1.712,10, con un residuo da destinare al sostentamento del nucleo familiare pari ad € 1.574,90 (CFR. relazione particolareggiata OCC);

considerato inoltre che le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare che, come indicato dai ricorrenti, ammontano ad € 2.137,00 (cfr. relazione particolareggiata OCC);

considerato che i debitori mettono a disposizione del ceto creditorio, secondo classazione, un importo mensile pari ad euro 1.058,51 (rettificato in euro 1.150,00) per la durata del piano di anni 7,08 (con un piano di ammortamento di 85 mensilità, oltre al preammortamento di 12 mensilità per il pagamento delle spese prededucibili) somma che, condividendosi le argomentazioni dell'OCC, è idonea a garantire al nucleo familiare una disponibilità residua mensile pari ad € 2.226,00;

ritenuto pertanto che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

considerato che, come è dato emergere dal piano (cfr. pagina 23 della relazione particolareggiata), i debitori mettono a disposizione la complessiva somma di € 106.115,09 secondo la suddivisione in classi come indicata nella relazione dell'OCC;

ritenuto che la proposta di piano appare conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria, tanto con riferimento ai beni mobili (autovetture di scarso valore economico), tanto con riferimento al bene immobile di proprietà dei ricorrenti;

considerato, in particolare, che con riferimento a tale ultimo aspetto deve osservarsi che la soddisfazione del creditore ipotecario, Banca Ubi SPV, viene prevista con una percentuale pari a 61,90%;

ritenuto che vanno condivise le argomentazioni dell'OCC laddove evidenzia che il piano si mostra conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria con particolare riferimento al creditore ipotecario;

considerato infatti che i ricorrenti risultano proprietari, nella misura del 50% per cento ciascuno, dell'immobile di civile abitazione sito in Villabate (Palermo), Largo Hilton, n. 6, piano primo, piano dx, registrato al N.C.E.U. al foglio 3, part. 3155, sub. 10;

ritenuto che, in assenza di procedure esecutive pendenti, la valutazione del bene, secondo i dati OMI aggiornati alla data della redazione del piano, è pari ad euro 79.170,00;

considerato che, laddove venisse intrapresa l'esecuzione forzata sul detto immobile, la somma da ripartire in favore del creditore ipotecario sarebbe sensibilmente ridotta dal gravare delle spese di procedura, sicché, appare certamente conveniente, rispetto alla eventuale alternativa liquidatoria, la somma messa a disposizione del creditore ipotecario, BANCA UBI SPV, che con il piano in esame si propone di pagare al 61,90 % pari ad euro 82.355,00 in 85 rate;

considerato che deve essere integralmente richiamata la tabella riepilogativa della relazione dell'OCC alle pagine n. 22 e 23 e quanto esposto dall'OCC nella descrizione alla medesima tabella: *“la proposta così descritta prevede un preammortamento di 17 mesi le cui rate mensili saranno destinate al soddisfacimento dei crediti prededucibili ex art.13, comma 4 bis, l. n. 3/2012. Nello specifico i primi 8 mesi saranno impiegati per soddisfare i crediti del Professionista svolgente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi derivanti dalla procedura de qua ed il cui importo residuo è pari ad euro 7.575,84, i successivi 9 mesi saranno*

destinati al soddisfacimento dei crediti sorti dalla prestazione dell'attività professionale dell'Avv. Elvira La Rosa per un importo mensile pari ad euro e della Dott.ssa Francesca Gagliano.

Sul punto del compenso della consulente fiscale della Dott.ssa Gagliano si rappresenta che, a seguito di apposita richiesta dello scrivente (ALL. 15), i ricorrenti hanno trasmesso, per il tramite del loro legale, una dichiarazione

con la quale hanno approvato espressamente il compenso della detta Professionista all'interno della proposta di ristrutturazione da essi presentata (ALL. 16). Il piano rateale destinato al pagamento dei creditori post prededuzione, contempla il pagamento di una rata mensile unica per un importo variabile che, nel momento di maggior cessione del cespite ascende a complessivi € 1.076,94 da ripartire al ceto creditorio secondo gli importi indicati nella tabella di cui sopra. La durata dell'ammortamento destinato al pagamento dei creditori, pari a 85 mensilità e, dunque, a sette annualità, appare del tutto in linea con l'orientamento giurisprudenziale anche in ragione dell'età dei ricorrenti."

Rilevato, come detto, che il creditore Findomestic, con memoria del 21/9/2021 ha espressamente aderito al piano proposto dai ricorrenti;

considerato che non sono, invece, condivisibili le argomentazioni di dissenso trasmesse all'OCC da Fides il 13/10/2021;

rilevato che le contestazioni mosse dal creditore in merito alla impossibilità di ricostruire lo stato di sovraindebitamento non sono pertinenti, posto che dall'esame del ricorso e della relazione particolareggiata può chiaramente evincersi l'*excursus* storico dell'indebitamento e i fattori che hanno generato tale condizione (cfr. pagine 19-21 della relazione particolareggiata e ricorso introduttivo);

considerato che, come poc'anzi, espresso il profilo della meritevolezza deve essere vagliato positivamente giacché non emerge dalle condotte dei ricorrenti un profilo di colpa, neppure lieve;

ritenuto in particolare che lo stato di sovraindebitamento si è sviluppato negli anni, progressivamente, in ragione della necessità di far fronte alle esigenze primarie del numeroso nucleo familiare, composto anche da minori, e per sostenere spese non voluttuarie o superflue;

ritenuto che la contrazione dei debiti è inoltre avvenuta nella diligente consapevolezza di potere contare su uno stipendio derivante da un impiego a tempo

indeterminato e di carattere pubblico essendo il sig. Calcaterra dipendente del Ministero della Difesa;

ritenuto, peraltro, che la circostanza che l'unico percettore di reddito del nucleo familiare sia il sig. Calcaterra non può considerarsi fattore rilevante ai fini del diniego della omologa del piano posto che non compete al tribunale indagare e giudicare i criteri di ripartizione del lavoro all'esterno e all'interno del nucleo familiare che i coniugi nel comune accordo si sono dati;

ritenuto inoltre che trattandosi di piano del consumatore, non v'è una tipica fase di espressione del diritto di voto da parte dei creditori rilevante ai fini della decisione, con la conseguenza che il giudice, ai sensi dell'art. 12 bis comma III legge 3/2012, verificate l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità;

osservato, dunque, che la durata del piano e le percentuali di soddisfacimento dei crediti costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori;

ritenuto, in conclusione, che la proposta di piano può essere omologata e vanno demandate al professionista nominato, avv. Vincenzo Battiloro, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

P.Q.M.

visto l'art. 12-bis L. 3/2012;

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto da GIUSEPPE CALCATERRA, nato a Palermo (PA) il 10.06.1979 Codice Fiscale CLCGPP79H10G273L, residente in Villabate (PA), Via Largo Hilton, 6 - cap. 90039 Villabate (PA), dipendente presso il Ministero della Difesa ed ESTER GIPPETTO nata a Palermo (PA) il 25.06.1980 Codice Fiscale GPPSTR80H65G273G, residente in Villabate (PA), Via Largo Hilton, 6 - cap. 90039;

DISPONE

che il professionista nominato con funzioni di OCC, avv. VINCENZO BATTILORO, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

DISPONE

che il professionista:

- a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno;
- b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
- c) comunichi la completa esecuzione del piano al giudice delegato;

DISPONE

l'immediata pubblicazione del presente decreto, a cura del professionista, sul sito www.tribunale.palermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;

INIBISCE

a CALCATERRA GIUSEPPE e a GIPPETTO ESTER la sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e l'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

PONE

le spese del procedimento a carico del soggetto proponente;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente ed al professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Vincenzo Battiloro.

Palermo, 16 novembre 2021

IL GIUDICE DELEGATO
Alessia Giampietro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Alessia Giampietro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.